



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE UE  
*Servizio II – Segreteria CIAE II*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0001713 P-4.22.11  
del 25/02/2014



9010527

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

e p.c.

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  
Nucleo di valutazione

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  
e Forestali  
Nucleo di Valutazione

Ministero Affari Esteri  
Nucleo di valutazione

Rappresentanza Permanente d'Italia  
presso l'Unione Europea

**OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente una Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica delle direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. COM (2013) 798.**

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Capo dell'Ufficio  
Coordinamento Politiche UE  
Cons. Fiorenza Barazzoni

OS/EU



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 24/02/2014  
Prot. 31 / 0001024

*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE  
Divisione IV

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0001711 R-4.22.11  
del 25/02/2014



9010333

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Politiche Europee  
Ufficio Coordinamento Politiche UE  
Servizio II – Segreteria CIAE  
Piazza Nicosia, 20  
00186 Roma

E p.c.

Al Capo di Gabinetto

All' Ufficio Legislativo

LORO SEDI

C.D.G. MA 009/A001/10900 Allegati n. 1

**Oggetto: Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE. COM (2013) 798 final**

Si invia in allegato la relazione sulla proposta in oggetto di cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risulta essere Amministrazione con competenza prevalente.

Si precisa che la Relazione è stata formulata sulla base dei contributi pervenuti dalle Direzioni Generali competenti.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Paolo Pennesi

D.ssa Silvia Maria Lagonegro -  
Referente per l' attività di informazione  
qualificata prevista dalla legge n. 234/2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

SEGRETARIATO GENERALE  
Divisione IV

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234**

**Oggetto dell' atto:** Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE, 2001/23/CE.

**Codice della proposta:** COM (2013) 798 final del 18 novembre 2013

**Codice interistituzionale:** 2013/0390 (COD)

**Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

**Amministrazioni interessate:** Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero degli affari Esteri

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta, che assume la forma di una Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, va a modificare le direttive oggetto dell' atto e nasce dall' esigenza di garantire a tutti i lavoratori marittimi parità di trattamento in tutti gli Stati membri dell' Unione Europea, stante la circostanza per la quale attualmente i marittimi sono o possono essere esclusi dal campo di applicazione delle predette direttive. Il correttivo proposto a tale situazione andrebbe quindi a migliorare il livello di protezione dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell' Unione Europea e a garantire condizioni uniformi di concorrenza sul mercato europeo.

Le direttive oggetto dell' atto dal cui campo di applicazione i marittimi sono o possono essere esclusi riguardano:

- la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro;
- la direttiva 2009/38/CE, riguardante l' istituzione di un comitato aziendale europeo;
- la direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all' informazione e alla consultazione dei lavoratori;

- la direttiva 98/59/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;

- la direttiva 2001/23/CE concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese;

Tale esclusione può causare delle ripercussioni negative su alcuni diritti riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in particolare che le stesse categorie di lavoratori siano trattate in modo diverso nei vari Stati membri, non garantendo di conseguenza, la parità delle condizioni di concorrenza sul mercato europeo: infatti attualmente alcune società sono esentate da taluni obblighi, in particolare in termini di informazione e di consultazione, obbligatori invece per le aziende concorrenti con sede negli altri Stati membri.

La Commissione ha valutato l'incidenza di detta proposta sui diritti e sui principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea rilevando che la proposta andrebbe ad incidere positivamente sulla predetta Carta (in particolare sugli articoli 27 e 31). Inoltre la proposta è anche in sintonia con la politica marittima integrata per l'Unione istituita nel 2007 con il c.d. Libro Blu.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

1. **Base giuridica:** Pur andando a modificare ben cinque direttive esistenti, ciascuna con una sua base giuridica, dall'esame del contenuto delle stesse si evince che tali direttive hanno in comune l'obiettivo di sostenere ed integrare le attività degli Stati membri nei settori elencati all'art. 153, paragrafo 1, del TFUE, al fine di promuovere gli obiettivi della politica sociale dell'Unione. Quindi si può ravvisare nell'articolo 153, paragrafo 2, del TFUE la base giuridica adeguata per un'unica proposta che modifichi le predette direttive.
2. **Rispetto del principio di sussidiarietà:** Il principio di sussidiarietà (art. 5, parr. 1 e 3 TUE) è rispettato e la scelta dello strumento giuridico della direttiva per operare tale scelta risulta pienamente adeguato.
3. **Rispetto del principio di proporzionalità:** Il principio di proporzionalità previsto nell'art. 5 del TUE prevede che " *il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei Trattati* " è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

**1. Valutazione del progetto e urgenza:** La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto si condivide la sua finalità rinvenibile nell'eliminazione della situazione giuridica attuale che vede una disparità di trattamento per la stessa categoria di lavoratori da parte di diversi Stati membri (a seconda che tali Stati membri applichino o meno le esenzioni e le deroghe consentite dalla legislazione vigente); quindi tale proposta andrebbe ad assicurare condizioni omogenee per le navi battenti bandiera di uno Stato membro.

**2. Conformità del progetto all'interesse nazionale:** Si ritiene necessario premettere che la predetta proposta, pur rappresentando un significativo miglioramento nella tutela dei lavoratori marittimi, non costituisce una novità nell'ambito dell'ordinamento italiano, in quanto le garanzie oggetto della direttiva sono già assicurate ai sensi della normativa vigente.

In particolare si evidenzia quanto segue:

- **Direttiva 2008/94/CE** relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d' insolvenza del datore di lavoro.

Si precisa in via preliminare che questa direttiva ha riunito tutte le modifiche cui era stata sottoposta la prima direttiva in materia la 80/987/CEE. Quest' ultima, con le relative modificazioni, era stata recepita dall'ordinamento italiano con varie misure legislative ossia: il decreto legislativo n. 80/92 (*Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro*), la legge n. 297/1982 (*istitutiva del Fondo di Garanzia*), il decreto legislativo n. 186/2005 (*Attuazione della direttiva 2002/74/Ce concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro*). Si menziona a completamento anche il R.D. n. 267/1942 (*Legge fallimentare*), modificato dal decreto legislativo n.5/2006 e dal decreto legislativo n.169/2007. In materia si sono anche susseguite una serie di circolari INPS che, unitamente alle disposizioni predette, costituiscono il quadro normativo fondamentale della materia dal quale non risultano essere esclusi i lavoratori marittimi.

Si evidenzia inoltre che, in base alla circolare INPS n. 70/2007 , una delle condizioni previste per accedere al Fondo di Garanzia è che il datore di lavoro abbia alle proprie dipendenze almeno 50 dipendenti; pertanto nell' ipotesi di una situazione di insolvenza delle società di armatori ( come datori di lavoro) , accertata attraverso le procedure previste dalla legge (concorsuali o non) unitamente agli altri requisiti richiesti, i marittimi possono godere dell' intervento del Fondo di Garanzia, presso l'INPS, che provvede alla liquidazione dei crediti vantati dal lavoratore ( tanto a titolo di TFR, quanto a titolo di retribuzione), maturati nell' ultimo trimestre, alla stregua di tutti gli altri lavoratori subordinati del settore privato. Pertanto non risultano particolari problemi nell' accogliere la proposta di estendere la direttiva comunitaria sull' insolvenza del datore di lavoro alla categoria dei lavoratori marittimi, in quanto già risulta contenuta nel nostro ordinamento tale previsione.

- **Direttiva 2009/38/CE**, riguardante l' istituzione di un Comitato Aziendale Europeo.

Tale direttiva è stata recepita nell' ordinamento italiano con decreto legislativo n. 113/2012 (*Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l' istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l' informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie*) che ha escluso espressamente il personale navigante della marina mercantile. Si potrebbe optare per una loro inclusione, a condizioni che vengano adottate le dovute cautele, ossia tenendo conto, da una parte delle esigenze di informazione e consultazione dei lavoratori, dall' altra, degli oneri economici dei datori di lavoro che non devono risultare eccessivamente gravosi per dotarsi degli strumenti necessari per la soddisfazione di tali esigenze.

- **Direttiva 2002/14/CE** che istituisce un quadro generale relativo all' informazione e alla consultazione dei lavoratori. E' stata recepita nell' ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 25/2007 che non ha introdotto alcuna deroga per il settore marittimo. Pertanto, la norma si applica nei confronti di tutte le imprese, pubbliche o private, situate in Italia che impiegano almeno 50 lavoratori (calcolati sulla base del numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni). Nel calcolo sono computati anche i lavoratori con contratto a

tempo determinato di durata superiore ai 9 mesi. Per tale direttiva si rilevano tuttavia alcune criticità di seguito indicate.

- **Direttiva 98/59/CE** concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. Nell'ordinamento italiano la normativa che disciplina la materia è la legge n. 223 del 1991 (*Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro*), che si estende *de facto* anche alla categoria dei lavoratori marittimi, secondo le procedure ivi contenute, in particolare ai sensi dell'art. 4 "Procedura per la dichiarazione di mobilità" e dell'art. 24 "Norme in materia di riduzione del personale". Non sussisterebbero pertanto particolari riserve per l'estensione delle disposizioni della direttiva in oggetto anche alla categoria dei lavoratori marittimi.

**Direttiva 2001/23/CE** concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori subordinati in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. All'art. 1, comma 3, la direttiva esclude esplicitamente le navi marittime. La Commissione propone all'articolo 5 della direttiva di modifica in oggetto di abrogare il citato articolo 1, comma 3, al fine di renderla integralmente applicabile alle navi marittime registrate in uno Stato membro e/o battenti bandiera di uno Stato membro, a prescindere dalla loro posizione. Date le caratteristiche specifiche del settore marittimo, gli Stati membri avrebbero comunque facoltà di scegliere le misure di attuazione più adatte ai sistemi e ai procedimenti giudiziari nazionali. Nel nostro ordinamento i diritti dei lavoratori in materia di trasferimenti di azienda o di singole unità produttive sono disciplinati dall'articolo 2112 del codice civile e dall'art. 47 della legge n. 428/90. Quest'ultima normativa è stata modificata dal decreto legislativo n. 18/2001 di attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti. La direttiva 98/50 ha modificato la prima direttiva in materia, 1977/87/CE, mentre successivamente entrambe (98/50 e 1977/87) sono state abrogate dalla direttiva 2001/23, che ha codificato le disposizioni contenute in esse.

**3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune:** Si ravvisa nell'attuazione della proposta di Direttiva in oggetto una potenziale criticità rinvenibile nel rischio di aggravare troppo i datori di lavoro (rappresentati dalle società armatoriali) di oneri economici, dal momento in cui gli stessi debbano sostenere rilevanti le spese per garantire la piena attuazione delle tutele dei lavoratori marittimi ai sensi della nuova direttiva.

In particolare, con riferimento alla predetta **Direttiva 2002/14/CE**, i lavoratori marittimi sembrerebbero rientrare nel campo di applicazione del decreto di recepimento della direttiva europea in materia di informazione e consultazione dei lavoratori. A tale riguardo risulta importante segnalare alcuni problemi applicativi. La prima criticità in merito all'effettiva applicazione della norma a tale categoria di lavoratori concerne le modalità di esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione. Nell'ordinamento italiano il d.lgs n. 25/2007, infatti, demanda ai contratti collettivi di lavoro *“la definizione delle sedi, dei tempi, dei soggetti, delle modalità, nonché dei contenuti dei diritti di informazione e di consultazione riconosciuti ai lavoratori”*. I CCNL del settore marittimo – il cui ultimo rinnovo, sebbene successivo all'entrata in vigore del d.lgs.25/2007, risale al 2009 – non contengono però alcuna previsione in materia di diritto all'informazione e consultazione dei lavoratori. Un altro elemento di criticità, è rappresentato dai soggetti incaricati

dell' informazione che, dal d.lgs. n. 25/2007, sono individuati nei rappresentanti dei lavoratori. Ciò costituisce un problema, in quanto nei contratti collettivi del settore non sono contenute disposizioni relative all' elezione dei rappresentanti dei lavoratori. Un' ultima criticità potrebbe essere rappresentata dal computo dei lavoratori, ai fini dell' applicazione della normativa in esame in quanto nel calcolo dei lavoratori sono ricompresi anche quelli con contratto a tempo determinato di durata superiore ai nove mesi. Inoltre è necessario precisare che i CCNL dei marittimi stabiliscono una durata massima di quattro mesi per i contratti a tempo determinato, che potrebbe comportare l' esclusione del campo di applicazione della norma di un certo numero di imprese che non raggiungerebbero la soglia dei 50 lavoratori. Tuttavia un' estensione della direttiva anche ai lavoratori marittimi sarebbe possibile nella misura in cui si trovassero delle idonee modalità applicative, dati anche gli attuali progressi informatici, da adattare alle specificità del settore marittimo. A tal fine, va ricordato che la task force sull' occupazione marittima e la competitività, istituita dalla Commissione europea nel quadro della politica marittima integrata, nella sua relazione di luglio 2011, ha dichiarato che *“ da quando sono state adottate le disposizioni in questioni sono sopraggiunti importanti cambiamenti, in particolare nelle tecnologie della comunicazione, che potrebbero agevolare il rispetto dei requisiti sull' informazione e consultazione ”*.

Ciò premesso, nell' ambito di una valutazione complessiva della proposta risulta evidenziabile un accoglimento in senso generale della stessa.

## **C. VALUTAZIONE D'IMPATTO**

### **I. Impatto finanziario**

Non si rilevano elementi degni di nota.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Pennesi

